

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VICENZA**

L

Ufficio: Diritto Annuale

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE

**OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2023 N. 197 DEL 29/12/2022 - STRALCIO DEI
RUOLI FINO A 1.000 EURO**

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 che stabilisce le attribuzioni delle Camere di Commercio;

VISTO l'articolo 16, 2° comma della legge 29 dicembre 1993 n. 580 il quale dispone che «Il Presidente [...] in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta. [...] In tal caso gli atti sono sottoposti alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva»;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 nella parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO l'articolo 1, comma 227 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023), in vigore dal 01/01/2023, che dispone che per i debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, quindi le camere di commercio, l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, limitatamente alle somme dovute a titolo di: a) interessi per ritardata iscrizione a ruolo; b) sanzioni; c) interessi di mora (di cui all'articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973);

CONSIDERATO CHE il comma 227 altresì precisa che *“Tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”*;

VISTO inoltre, il comma 228 del medesimo articolo 1 il quale dispone che per le sanzioni amministrative *“... diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, ... le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;”*;

ESAMINATO il comma 229, il quale dispone che gli enti creditori come le camere di commercio possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale di

cui al comma 227 e 228 (evitando quindi l'annullamento delle sanzioni e degli interessi dovuti) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da comunicare all'agente della riscossione, con le modalità da questi previste sul proprio sito internet, entro lo stesso termine e dando contestualmente notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

TENUTO CONTO infine che a norma del successivo comma 230, dal 1° gennaio 2023 e fino alla data del 31 marzo 2023 è comunque sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 e a tali debiti non si applicano gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973.

CONSIDERATO ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 359 dell'11/5/2001, ogni impresa iscritta o annotata al Registro Imprese è tenuta, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) della Legge 580/1993, al pagamento del diritto annuale alle camere di commercio;

TENUTO CONTO che ai sensi del Decreto del Ministero delle attività Produttive, n. 54 del 27 gennaio 2005, **“Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'art. 5-quater, comma 2, della Legge n. 27 del 21/02/2003”**, l'art. 8 dispone che *“Le sanzioni previste dal presente regolamento sono irrogate dalla camera di commercio competente per territorio, nei casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale, nelle misure previste dall'art. 4 del presente regolamento, nonché nei casi di maggiore ammontare del diritto annuale accertato sulla base delle comunicazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del presente regolamento”*, e l'art. 10 altresì dispone che *“L'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avviene la violazione”*;

CONSIDERATO altresì che la Camera di Commercio emette ordinanze ingiunzione di pagamento a seguito di verbali elevati da vari organi di controllo (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Registro delle Imprese, ecc..) per la violazione di norme in diversi settori, tra i quali:

- ritardati/omessi depositi al Registro Imprese e al REA
- etichettatura e informazione al consumatore
- sicurezza e conformità CE di prodotti soggetti a direttive comunitarie (giocattoli, elettrici, ecc.)
- mancata iscrizione a Ruoli
- Tutela Made in Italy
- contratti negoziati fuori dai locali commerciali
- contratti a distanza
- norme per la sicurezza degli impianti
- attività autoriparazione
- strumenti metrici

- metalli preziosi

PRESO ATTO che per quanto riguarda le sanzioni amministrative nessuna decisione compete alle camere per quelle sanzioni che, pur comminate dalle camere, vanno a beneficio dell'Erario, che è il vero ente creditore;

TENUTO CONTO che per sanzioni quali quelle irrogate in materia di REA, l'ente camerale è chiamata a decidere solo per quanto riguarda i soli interessi;

CONSIDERATO che, secondo quanto stabilito dalla norma, l'eventuale adesione allo stralcio dai singoli ruoli emessi di alcune somme, che non sono mai ingenti, non comporta l'annullamento del ruolo che dovrà comunque essere eseguito, generando sempre costi a carico delle camere;

VISTO il Decreto del 21 novembre 2000 riguardante **“Fissazione della misura del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spettante ai concessionari del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, e relative modalità di erogazione ai sensi dell'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.”**, che prevede, nella tabella A, che per i crediti fino a Lit. 2.000.000 (€ 1.032,91), solitamente i crediti dei ruoli del diritto annuale camerale, le spese relative alle procedure esecutive sono determinate in misura fissa;

RICORDATO che sono già stati annullati automaticamente (senza possibilità di scelta alcuna) con D.L. n. 119/2018 i ruoli, fino a € 1.000,00, consegnati all'Agenzia Entrate Riscossioni dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (comprensivi di diritto annuale, oltre che sanzioni e interessi) e con D.L. n. 41/2021 i ruoli fino a € 5.000,00, consegnati agli Agenti di riscossione nello stesso periodo, ad alcune specifiche condizioni di reddito;

PRESO ATTO che quindi il periodo di riferimento, per l'ente camerale, riguarda i ruoli affidati nel periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2015 riguardano il diritto annuale di competenza anni 2008-2013;

TENUTO CONTO altresì che la Legge di Bilancio 2023 prevede, all'art. 1, comma 222, lo stralcio automatico dei debiti affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, e che quindi non saranno più emesse cartelle di intimazione di pagamento con tributi di competenza di altri enti (cd cartelle multientri), ma solo con il diritto annuale camerale;

CONSIDERATO che quindi anche la spesa sostenuta dall'Agenzia Entrate Riscossioni non sarà più ripartita fra enti diversi, ma è presumibile ipotizzare che verrà carica solo in capo all'ente camerale;

DATO il ridotto impatto dell'eventuale stralcio sul debitore e l'onere invece pieno sulle camere;

RITENUTO OPPORTUNO inoltre ricordare che i commi da 231 a 248 consentono e disciplinano la definizione agevolata (cd. rottamazione delle cartelle) dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;

PRESO ATTO che nella definizione agevolata l'iniziativa di aderirvi spetta al debitore e il rapporto intercorre direttamente con l'agente della riscossione e che gli esiti delle definizioni agevolate saranno comunicati dall'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2028;

CONSIDERATO quindi che il non aderire allo stralcio dei ruoli fino a mille euro non comporta un danno per le imprese, dato che hanno sempre la possibilità di ricorrere alla definizione agevolata dei ruoli pendenti, anche per cifre superiori a mille euro;

TENUTO CONTO che la norma stabilisce che qualora si ritenesse di aderire allo stralcio, si ricorda che le somme alle quali si rinunciarebbero devono essere coperte in bilancio con l'utilizzo dell'apposito fondo per la svalutazione dei crediti; in caso il fondo non fosse capiente, la copertura deve essere trovata all'interno del bilancio di previsione, riducendo le spese programmate;

PRESO ATTO che i crediti per diritto, sanzioni e interessi, con riferimento ai periodi di competenza dal 2008 al 2013, sono completamente svalutati nel bilancio della Camera di Commercio di Vicenza;

RITENUTO quindi che l'adesione non porti alcun effettivo beneficio e che non sia conveniente per la camera di commercio di Vicenza procedere con l'annullamento dei ruoli affidati agli agenti riscossori dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015, per le motivazioni sopra elencate;

RITENUTO di dover procedere con una determinazione presidenziale d'urgenza in quanto la prima riunione utile della Giunta camerale è programmata per il giorno 31 gennaio pv e l'eventuale decisione (con relativa comunicazione all'Agenzia Entrate Riscossioni) di non aderire all'annullamento è da adottare e inviare entro il 31 gennaio pv;

ACCERTATA da parte del dirigente dell'Area 3, Dr. Mauro Sfreddo, la regolarità tecnico-amministrativa dell'istruttoria espletata dall'ufficio Diritto Annuale e alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria dr. Mauro Sfreddo, in ordine alla regolarità contabile

SENTITO il Segretario Generale f.f., Dr. Michele Marchetto, il quale ha dichiarato che nulla osta all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

a) che CCIAA eserciti la facoltà di non applicare l'annullamento parziale di cui alla Legge di Bilancio 2023, art. 1, commi 227 e 228 (evitando quindi l'annullamento delle sanzioni e degli interessi dovuti), comunicando tale decisione all'agente della riscossione, con le modalità da questi previste sul proprio sito internet, entro il 31 gennaio 2023 e dando contestualmente notizia dell'adozione del presente provvedimento mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, così come disposto dalla norma;

b) di delegare il dirigente dell'Area 3, dr. Mauro Sfreddo, a firmare le comunicazioni di adozione del provvedimento di non applicazione delle disposizioni dell'art. 1, commi 227 e 228 della Legge n. 197/2022.

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica della Giunta nella prima riunione utile.

IL PRESIDENTE

Dr. Giorgio Xocato

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni